

CONDIZIONI GENERALI PER L'ACQUISIZIONE DELLE FORNITURE DI BENI E/O SERVIZI IN ECONOMIA

1. Le forniture e/o i servizi commissionati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Parma (di seguito "Camera di Commercio di Parma") sono disciplinati dal Regolamento per le acquisizioni di forniture, servizi ed esecuzione di lavori in economia (approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 13 del 11/11/2011 e modificato con deliberazione della Giunta, in luogo di Consiglio, n. 35 del 18/02/2013),
2. La lettera d'ordine è esente da registrazione fiscale, salvo il caso d'uso.
3. Penalità: in caso di consegna od esecuzione oltre il termine fissato la Camera di Commercio applicherà una penale dello 0,50% per ogni giorno di ritardo sull'importo dell'ordine al netto dell'IVA, salvo comprovate cause di forza maggiore che la Ditta dovrà segnalare con apposita lettera prima della scadenza del termine fissato. In mancanza di comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi. In caso di adempimenti parziali entro il termine accettati dalla Camera di Commercio, la penalità verrà applicata sull'importo corrispondente alla parte dell'ordine eseguito oltre il termine.
4. Fatturazione: la fattura va emessa all'atto della spedizione o ad avvenuta esecuzione della fornitura, del servizio o del lavoro.
5. Spese a carico della ditta: la merce va consegnata e, se richiesto nell'ordinazione, messa in opera franco locali indicati; pertanto non saranno riconosciute spese di trasporto, sosta, imballaggio, interventi di case di spedizione, né altre ragioni di spesa che non abbiano la preventiva approvazione della Camera di Commercio di Parma.
6. Collaudo: per le forniture e i servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal responsabile del procedimento, o dal direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, ovvero dal dirigente destinatario della fornitura e del servizio, mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dall'operatore economico fornitore. Per le forniture e i servizi di importo singolo pari o superiore a euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito atto del responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, ovvero del dirigente destinatario della fornitura e del servizio. Il responsabile del procedimento o il direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, ovvero il dirigente destinatario della fornitura e del servizio sulla base degli accertamenti e delle prove, può dichiarare rivedibili o rifiutare le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni contrattuali o ai campioni presentati. Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entità che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati e che sono posti nelle condizioni prescritte a seguito di limitati interventi dell'appaltatore, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna. In via eccezionale, il dirigente competente, su motivata proposta del responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, può accettare, con adeguata riduzione del prezzo, la fornitura non conforme alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati. Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e sostituite a cura e spese dell'operatore economico fornitore. Gli eventuali difetti o imperfezioni non emersi in sede di collaudo e accertati successivamente non esonerano l'operatore economico da responsabilità. Il regolare collaudo non esonera la Ditta dal rispondere per eventuali difetti o imperfezioni non emersi in sede di collaudo ma accertati in seguito.
7. Obblighi della ditta: alla Ditta compete il pieno rispetto degli obblighi di legge in merito alla sicurezza del proprio personale addetto alla fornitura, al servizio e/o ai lavori e dei terzi con ogni responsabilità civile e penale in caso di infortunio. La Camera di Commercio di Parma pertanto non avrà obblighi di sorta in rapporto alle norme di tutela del personale della ditta impiegato nella fornitura, nel lavoro o servizio oggetto dell'ordinazione; tutti i danni subiti alla Ditta e dal suo personale e quelli causati alla Camera ed ai terzi saranno indennizzati dalla ditta medesima ed in nessun caso addebitati alla Camera di Commercio di Parma, purché non riconducibili alla Camera stessa. E' inoltre obbligo esclusivo della Ditta l'applicazione integrale nei confronti del proprio personale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio con preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta la durata del contratto.
8. Tracciabilità: La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale la Camera di Commercio effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico. Il mancato utilizzo del

bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

9. L'esecuzione della fornitura o dei servizi avviene sotto la sorveglianza del Responsabile del Procedimento o del direttore dell'esecuzione ove nominato. Il Responsabile del Procedimento in sede dell'esecuzione della fornitura o del servizio si avvale, se del caso, del supporto dei dipendenti dell'affidatario.

10. Recesso: la Camera di Commercio di Parma si riserva la facoltà di recedere in tutto o in parte dalla fornitura o servizio oggetto del presente atto nei casi che verranno opportunamente segnalati alla Ditta a mezzo Posta Elettronica Certificata, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tali casi sarà attribuito, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile ed a tacitazione di ogni pretesa al riguardo, il corrispettivo dovuto per la fornitura effettuata o il lavoro svolto fino al momento del recesso medesimo. Resta esclusa la facoltà della Ditta di recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dagli artt. 1453, 1463 e 1467 del Codice Civile. In tali casi (escluso quello previsto dall'art. 1453) alla ditta verranno addebitate le maggiori spese sostenute per il ricorso a terzi e agli eventuali danni, riconoscendo alla stessa solo il corrispettivo per il servizio svolto fino al momento del recesso medesimo.

La Camera di Commercio di Parma (in applicazione dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in legge n. 135/2012) ha diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 cod. civ. con preavviso alla controparte, a mezzo Posta Elettronica Certificata, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni ancora da eseguirsi nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri della convenzione stipulata da Consip spa successivamente alla conclusione del contratto in essere siano migliorativi a quelli del contratto medesimo. Tale clausola di recesso non verrà applicata nel caso in cui l'affidatario accetti di modificare le condizioni contrattuali in essere adeguandole ai parametri migliorativi della convenzione Consip spa.

Informativa (ai sensi D.Lgs. 30/06/2003 n. 196). I dati personali contenuti nel presente ordinativo vengono trattati dalla Camera di Commercio di Parma per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per rilevare l'andamento dei rapporti contrattuali con i fornitori. Il trattamento dei dati viene effettuato tramite strumenti informatici e/o manuali, utilizzando procedure adeguate a garantire la loro sicurezza e riservatezza. I dati possono essere comunicati ad enti pubblici in grado di attestare l'idoneità del fornitore a contrarre con la Camera di Commercio di Parma. Il Titolare del trattamento è il Presidente "pro tempore" della Camera di Commercio di Parma, il Responsabile per il trattamento dei dati è il Segretario Generale.

Per accettazione